

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **269/1985** (ECLI:IT:COST:1985:269)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **05/11/1985**

Deposito del **08/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11144**

Atti decisi:

N. 269

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta, dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Perniciano Giuseppe ed altri c/ENPAS, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un giudizio civile nel quale si controverteva sul diritto all'indennità di buonuscita, negato dall'ENPAS sul presupposto che i richiedenti, nella loro qualità di figli maggiorenni (del pubblico dipendente deceduto in servizio), non si trovavano nelle condizioni prescritte per conseguire la pensione di reversibilità - l'adito Pretore di Palermo ha denunciato di incostituzionalità l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto, in contrasto con la legge di delega n. 775 del 1970, avrebbe soppresso il diritto dei figli maggiorenni a percepire l'indennità di buonuscita (indipendentemente dal possesso dei requisiti per ottenere la reversibilità della pensione) quale precedentemente sancito dall'art. 5 della legge 1407/1956; e dell'art. 3 Cost., per ingiustificata difformità di disciplina rispetto alla citata legge n. 1407/1956 ed alla successiva legge n. 177/1976;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, precisamente nei termini indicati, l'art. 5, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 255 del 1984, "nella parte" appunto "in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di reversibilità".

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Palermo, per contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato): norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 255 del 1984, "nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di reversibilità".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.